

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali
ex Div. II

RELAZIONE

"Stato di attuazione della legge 8 agosto 1991, n.252 di modifica alla legge 9 aprile 1990, n.87, concernente interventi urgenti per la zootecnia, nonché della legge 17 agosto 1999, n.290 (art.5), recante proroga dei termini nel settore agricolo - Anno 1999".

1. PREMESSA

La legge n.87 del 9.4.1990 recante interventi urgenti per la zootecnia, affidava ad un apposito Comitato, coadiuvato da un Gruppo di esperti, il compito di verificare la situazione del settore, redigere il piano di intervento e provvedere alle determinazioni di ammissibilità a finanziamento dei progetti sottoposti ad esame.

Il Comitato ed il Gruppo di esperti venivano nominati, rispettivamente, con D.P.C.M. del 20 luglio 1990 e con D.M. 24783 del 26.9.1990.

Il primo programma predisposto dal Comitato fu approvato dal CIPE il 12.3.1991. Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla richiamata legge 252/91, il Comitato aggiornò il programma originario, che fu approvato dal CIPE il 30.9.1991.

Il Programma approvato dal CIPE, dopo aver rilevato un particolare stato di crisi del comparto delle carni bovine indirizza i limitati interventi al settore bovino, agevolando quelle strutture che ritiene possano stimolarne la ripresa.

Il Programma evidenzia, inoltre, una serie di mutamenti in atto che possono determinare un ulteriore aggravamento dello stato di crisi: trend della domanda, evoluzione del sistema distributivo, struttura dell'allevamento nazionale, situazione e ruolo delle imprese di macellazione, lavorazione e trasformazione, forte interazione fra gli operatori della filiera.

Secondo il Programma, la razionalizzazione del settore ed il superamento dello stato di crisi non può che avvenire favorendo progetti che aggregino le imprese e che ne stimolino la operatività all'interno di una filiera, individua obiettivi e linee guida che fanno costantemente riferimento al concetto di "realizzazione di gruppi di imprese" operanti in un "progetto integrato", sottolineando la necessità di ristrutturare le aziende in crisi per la situazione del settore, attraverso la loro partecipazione ad unità aggregate capaci di porsi in modo innovativo sul mercato.

Il Programma constata altresì che la realizzazione del progetto di ogni singolo gruppo di imprese richiede un forte impegno finanziario, sia per la realizzazione dei programmi di sviluppo che per riequilibrare l'impegno finanziario che ne deriva; fissa anche il limite minimo del 50% di incidenza degli investimenti totali sul fabbisogno finanziario totale del Progetto integrato.

Il Programma richiede anche che tali aggregazioni di imprese siano sostenute da forti legami di filiera e che le imprese di macellazione e gli allevatori, comunque organizzati, ne costituiscano la struttura portante. I gruppi di imprese devono inoltre dotarsi di una società capofila in grado di guidarne le strategie ed assumersi la responsabilità tecnica della attuazione dei progetti.

Pertanto l'elemento fortemente innovativo del Programma deliberato dal CIPE risulta essere la modalità con cui perseguire gli obiettivi di superamento dello stato di crisi: ovvero finanziare progetti integrati di gruppi di imprese operanti con vincoli societari in una duratura ottica di filiera. Questo elemento innovativo informa tutta la implementazione della legge 252/91, sia nella fase di approvazione dei progetti che nella fase della loro ammissibilità ai benefici pubblici. Le risorse finanziarie pubbliche, pertanto, sono destinate a gruppi di imprese e non a singole imprese, i progetti sono affidati alla realizzazione da parte di imprese unite da una forte aggregazione e non a singole imprese. Le azioni delle singole imprese, pertanto, sono parte di un progetto aggregato e come tale inscindibile. Ciò per il fatto che, ad esempio, un impianto produttivo al servizio di tutte le società del gruppo avrebbe potuto aver bisogno di risorse di entità rapportabile all'entità di quelle del progetto generale e non alla singola azienda dove sarebbe stato localizzato tale intervento. A tal proposito occorre rimarcare come la suddivisione fra le imprese aggregate sia stata indicata dalle stesse come elemento progettuale.

Per concretizzare il vincolo di filiera viene anche richiesto alle società aggregate in ogni Progetto approvato, di prestare idonea garanzia fidejussoria a garanzia dell'impegno solidale di tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto, anche a fronte della mancata realizzazione da parte di ogni singola impresa. Un impegno forte, che ha anche determinato l'impossibilità di gruppi di imprese, mancando questa garanzia solidale, di poter dare attuazione ai loro progetti integrati, per altro già approvati.

Il programma quindi contiene una dettagliata analisi delle tematiche e soprattutto delle problematiche specifiche del settore delle carni bovine, nonché le misure possibili a carico dell'intervento pubblico, per consentire al comparto delle carni di evolversi in un sistema agroindustriale con imprese capaci di garantire la produzione di carni di elevati standard di qualità. Tutto ciò in un organico rapporto di filiera (allevamento, macellazione, porzionamento, confezione e distribuzione) assicurando da un lato il contenimento dei costi e dall'altro la massima affidabilità igienico-sanitaria per il consumatore.

Con la richiamata delibera 12/3/1991 fu stabilito inoltre di:

- a) Concentrare gli interventi nel settore della carne bovina, anche in considerazione della situazione di crisi nel settore
- b) Assicurare assoluta priorità a progetti di sviluppo con caratteristiche dimostrative;
- c) Assicurare la coerenza dei progetti con la regolamentazione CEE relativa alla organizzazione comune di mercato del settore;
- d) Riservare ai soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al 20% dei contributi e dei finanziamenti erogati.

Il programma degli interventi in questione era volto a fornire con urgenza un aiuto strategico ad un settore particolarmente in crisi.

Gli investimenti ammessi a contribuzione hanno sostanzialmente riguardato l'ammodernamento tecnologico e sanitario ed il potenziamento degli stabilimenti di macellazione, lo smaltimento e la valorizzazione dei sottoprodotti, linee di lavorazione e confezionamento della carne, l'adeguamento degli spazi e degli impianti per una miglior conservazione e logistica del prodotto, l'acquisizione di strutture produttive e di impianti di lavorazione e trasformazione per adeguarne e finalizzarne la tecnologia produttiva, l'acquisizione di strumentazione per favorire lo sviluppo dei processi di qualità.

Esigenze di riequilibrio finanziario sono state considerate aggiuntive agli investimenti in quanto strettamente correlate al volano finanziario attivato da tali investimenti, determinando, così come previsto al punto 61, secondo comma, della delibera Cipe 30/9/91, il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione dei progetti ammessi a contribuzione.

Va sottolineato che lo Stato ha anche teso a garantire preventivamente la corretta copertura di questo fabbisogno finanziario richiedendo, quale condizione vincolante, che la parte del fabbisogno finanziario complessivo non coperta da contributo statale, venisse totalmente coperta dalle società richiedenti in due modi: a) almeno per il 20% con denaro fresco apportato dai soci alle società in forma di aumento di capitale sociale (non riducibile per 5 anni) o, per le società cooperative, anche in forma di prestito quinquennale vincolato; b) per la differenza residua con l'impegno di Istituti bancari ad erogare altro denaro fresco con un finanziamento di durata almeno quinquennale.

E' inoltre da rilevare che alle società richiedenti era richiesto un forte impegno finanziario derivante dalla garanzia fidejussoria da prestare a favore dello Stato per la realizzazione "solidale" di tutto il progetto integrato di cui avrebbero fatto parte.

Il Comitato, alla luce di questi forti vincoli finanziari, ha ritenuto correttamente motivata l'ammissione a contributo del fabbisogno finanziario totale.

Il programma degli interventi approvati dal CIPE prevede, inoltre, il monitoraggio sull'andamento realizzativo dei progetti approvati da parte di un gruppo di esperti. Tale monitoraggio aveva come obiettivo la verifica dello stato di avanzamento del progetto, al fine di porre in evidenza la corrispondenza di quanto realizzato e dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni.

In fase attuativa i risultati delle verifiche hanno consentito la revoca del contributo per quelle società non in grado di realizzare il progetto.

Tra le condizioni poste per la concessione dell'intervento pubblico assumeva un ruolo essenziale il vincolo di aggregazione in filiera degli organismi richiedenti e la qualificazione del prodotto. Tali condizioni venivano stimate oggettivamente preferenziali per quelle imprese in grado di garantire un effettivo e duraturo beneficio al settore, risollevandolo dalla crisi che attraversava.

Per quanto riguarda il livello qualitativo dei progetti presentati dalle imprese generalmente venivano considerati in via prioritaria i progetti di sviluppo di rilevanza nazionale, anche a respiro pluriennale, finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo, al controllo della qualità ed al miglioramento del sistema logistico, non trascurando gli investimenti immateriali, quali marketing e marchio, comunque tali da indurre effetti di razionale ammodernamento e sviluppo di tutti i segmenti della filiera (si sottolinea che gli investimenti immateriali, pur considerati per la valutazione del progetto, non sono stati oggetto di contributo).

A conclusione dei lavori il Comitato, nella riunione del 22 gennaio 1992, per il calcolo e la ripartizione delle risorse finanziarie, in considerazione del limitato stanziamento di lire 200 miliardi (di

cui lire 179.400 milioni per investimenti e per il riequilibrio finanziario, lire 20.200 milioni per la capitalizzazione della S.p.A. FINAGRA e lire 400 milioni per il funzionamento del Comitato) ritenne di prendere in considerazione anche le risorse provenienti da altre fonti legislative, quali i mutui agevolati previsti dall'art. 15, comma 16, della legge 67/1988, a favore di cooperative agricole e loro consorzi operanti nel settore zootecnico, in quanto partecipanti alla realizzazione dei progetti ritenuti ammissibili.

Il Comitato ha previsto che il valore attuale del concorso negli interessi sui mutui, valutato in complessive lire 61.690 milioni, fosse assegnato ai gruppi costituiti da cooperative agricole per il 50% come integrazione del contributo in conto capitale, assegnato ai sensi della legge n. 252/91, e per il restante 50% quale ulteriore integrazione riconosciuta avendo riguardo, agli oneri che gravano sulla stipula dei mutui, quali ad esempio garanzie reali, oneri e spese di contrattazione, etc..

Le somme annue originariamente impegnate sono state di lire 12,538 miliardi, e hanno riguardato mutui finalizzati alla realizzazione dei progetti di filiera e al consolidamento di passività.

In merito ai mutui di consolidamento si ritiene opportuno segnalare che, la stessa legge n° 67/1988 ha collegato il riconoscimento del consolidamento alla realizzazione di progetti di investimento. Il mutuo di consolidamento, avendo lo scopo di mettere a disposizione delle Cooperative disponibilità liquide, ha svolto le stesse funzioni del contributo in conto capitale.

Nella visione di politica economica, indicata dal Comitato, che ha caratterizzato l'attuazione delle iniziative in esame, il mutuo di consolidamento è stato un intervento finanziario collegato sempre e comunque ad un progetto di investimento. E, infatti, l'articolo 5, comma 4 della legge n° 290/1999 prevede il mantenimento dell'agevolazione creditizia di consolidamento solo se combinata con un progetto di sviluppo.

Con tali premesse la disponibilità complessiva, messa originariamente a disposizione dei gruppi, è risultata di lire 241.090 milioni di cui 179.400 milioni derivanti dalla legge n° 87/90 e lire 61.690 milioni, derivanti dall'attualizzazione del concorso negli interessi di cui alla legge no 67/88.

Il riparto effettuato tra i tredici progetti approvati, recanti un fabbisogno finanziario complessivo di lire 579.137 milioni, prevede un intervento del 36,51% del fabbisogno, elevato a più del 40% per i raggruppamenti comprendenti società cooperative tenuto conto degli oneri vari che gravano sulla stipula dei mutui (ipoteche, spese contrattuali, etc.).

L'intero riparto approvato veniva sintetizzato nel seguente prospetto:

Progetti	Fabbisogno finanziario	Fondo perduto	Limiti d'impegno	Totale	Limiti d'impegno	Totale	%
Conazo	104.310	27.244	10.841	38.085	10.841	48.926	46.90
Nord-Ovest	118.100	32.971	10.147	43.118	10.147	53.265	45.10
Nord-Est	91.000	26.341	6.844	33.225	6.884	40.109	44.07
Inalca	116.412	42.502	-	42.502	-	42502	36.51
Guardamiglio	15.000	5.477	-	5.477	-	5.477	36.51
Prunotto	5.285	1.930	-	1.930	-	1.930	36.51
Trento Carni	4.128	1.507	-	1.507	-	1.507	36.51
Cim	2.000	730	-	730	-	730	26.51

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fiorucci	38.812	14.170	-	14.170	-	14.170	36.51
Agrizoo	21.000	7.667	-	7.667	-	7.667	36.51
Smia	10.500	3.834	-	3.834	-	3.834	36.51
Vitalia	6.510	2.377	-	2.377	-	2.377	36.51
C.C. Sud	46.080	12.610	2.973	15.623	2.973	18.596	40.36
TOTALE	579.137	179.400	30.845	210.245	30.845	241.090	

Avviata con tempestività la fase di approvazione dei progetti, fu possibile completare, entro il 31 dicembre 1992, tutti gli impegni di spesa.

I provvedimenti di concessione, emessi a fine 1992, hanno riguardato, sui tredici previsti, solo 8 progetti integrati di sviluppo (CONAZO, Nord-Ovest Italia, INALCA, Guardamiglio Carni, Prunotto, Trento Carni, Fiorucci, Consorzio Carni Centro Sud). Infatti non sono stati finanziati, per mancanza di requisiti, i progetti Nord Est, CIM Agrizoo, SMIA, Vitalia e parte del Consorzio Carni Centro Sud.

Tra il 1996 e 1997 tre progetti integrati sono stati revocati (Trento Carni, Consorzio Carni Centro Sud, Nord-Ovest Italia).

Ne consegue che, dell'importo originariamente ripartito a favore dei progetti costituenti il programma, le risorse realmente utilizzate sono stati di lire 96,5 miliardi a valere sui fondi della legge 252/91 e di lire 8,7 miliardi a valere sulla legge 67/88.

La recente legge 17.8.1999, n.290, all'art.5, comma 4 ha previsto che le imprese aggregate, già ammesse al finanziamento delle agevolazioni recate dalla Legge 252/91, potessero mantenere la titolarità e la destinazione del contributo, anche in caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purché in grado di portare a termine la propria parte di progetto. Della norma hanno beneficiato le Cooperative Camallevamenti e Consorzio Latterie Sociali Mantovane facenti parte originariamente del gruppo con capofila Nord Ovest Italia.

2. STATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

Entro il 31 dicembre 1992, termine ultimo per l'utilizzabilità dei fondi, a fronte dello stanziamento di lire 200 miliardi sono stati assunti impegni per complessive lire 196.276.488.000 ed effettuati pagamenti per lire 148.961.339.300, di cui lire 108.238.206.000 sono state liquidate in anticipazione, in quanto garantite da polizza fidejussoria, così ripartite:

- a) L. 38.981.000.000 per il finanziamento della FINAGRA;
- b) L. 400.000.000 per funzioni Comitato e Gruppo Esperti;
- c) L. 156.895.488.000 per impegni relativi ai progetti.

Con provvedimento del maggio 1995, quest'Amministrazione ha provveduto alla revoca del contributo ed al conseguente disimpegno della somma di L.26.341 milioni concessa a favore del CO.RE.ZOO. a seguito della delibera della Corte dei Conti in merito alla non conformità a legge del contributo medesimo.

Nel corso del 1995, però, la situazione ha subito notevoli cambiamenti per effetto di nuove disposizioni legislative che hanno disciplinato l'impegnabilità dei fondi non utilizzati e di quelli derivanti da revoche di precedenti impegni.

Infatti l'art.10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre del 1994, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, ha previsto, al comma 7, la utilizzazione dello stanziamento residuo recato dalla legge 9 aprile 1990, n.87, e successive modificazioni.

Al fine di fornire ai destinatari delle agevolazioni le modalità attuative del citato intervento è stata emanata la circolare 29 maggio 1995, n.5, che ha previsto, per la presentazione delle domande, il termine di scadenza del 5 agosto 1995.

Entro tale data è pervenuta una sola istanza per un fabbisogno di spesa di L.510 milioni preventivato per la realizzazione di impianti tecnologici e strutture a corollario.

La già richiamata legge 8 agosto 1995 n.341, di conversione del decreto legge 23 giugno 1995, n.244, all'art.13, comma 1, ha disposto che le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n.252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n.87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, comunque non utilizzate o che si rendessero disponibili a seguito di revoca, fossero destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n.87 (FINAGRA S.p.A.), nonché al funzionamento del Gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento.

A seguito degli accertamenti effettuati, la somma disponibile da destinare alle iniziative di cui all'art.13 della citata legge 341/95 ammontava a lire 26.341 milioni derivante dalla revoca dell'impegno condizionato assunto per il Piano Nord-Est.

La ripartizione dello stanziamento tra le diverse destinazioni, considerato il non accoglimento dell'unica istanza pervenuta ai sensi della legge n.22/95, rappresentato dall'uno per cento, pari a lire 263.410.000, per il funzionamento del Gruppo di esperti e dal restante importo di lire 26.077.002.500 alla capitalizzazione della già citata Società per azioni costituita ai sensi dell'art.5 della legge 9 aprile 1990, n.87. Lire 588.500 costituiscono economia di bilancio non reimpegnate.

Relativamente alle somme reimpegnate sono stati effettuati, nel corso del 1995 e 1996, pagamenti di lire 26.077.002.500, pari all'impegno per FINAGRA, e di lire 215.898.865 per l'attività svolta dal Gruppo esperti L.341/95 per il periodo luglio 1995 - ottobre 1997.

In ordine ai progetti approvati si fa presente che l'agevolazione concessa alla Cooperativa Trento Carni è stata revocata in quanto la Cooperativa ha rinunciato al completamento degli investimenti a seguito delle difficoltà incontrate con le Amministrazioni locali. Il contributo anticipato di L.493.694.000 è stato restituito mentre la somma residua di lire 1.017.306.000, iscritta nei residui perenti, è stata eliminata dal conto del patrimonio. Conseguentemente non è stato possibile destinare le somme non utilizzate, rese disponibili a seguito della revoca, per l'ulteriore capitalizzazione della FINAGRA S.p.A..

Durante il 1998 si è proceduto alla revoca dal contributo anche nei riguardi di altri due raggruppamenti Nord-Ovest Italia e Consorzio Centro Carni Sud.

Al 30 giugno 2000 risultano pertanto assunti impegni per complessive lire 162.911.122.400 ed effettuati pagamenti per lire 162.148.077.865 di cui lire 111.653.186.000, liquidate, come innanzi

detto, per anticipazioni.

Per effetto dei provvedimenti di revoca di contributo nei confronti delle filiere Trento Carni, Consorzio Carni Centro Sud e Nord-Ovest Italia si è provveduto a ridurre l'importo globale degli impegni per una somma complessiva di L.32.647.778.100. Si sono inoltre recuperate le somme a suo tempo anticipate per un importo totale di L.22.880.007.000.

Relativamente alla filiera Nord-Ovest Italia, della somma a suo tempo anticipata, pari a L.27.759.384.000 si è recuperato l'importo di L.22.386.313.000 in quanto la restante parte di contributo, pari a L.5.373.071.000, è stata riconosciuta alle Società Camallevamenti e Latterie Sociali Mantovane, società rientranti nella fattispecie di cui all'art.5, comma 4, della legge n.290/99. La situazione aggiornata degli impegni e dei pagamenti effettuati riportata nell'unito prospetto (All.1).

3. LEGGE 17.08.1999 N.290

Nel corso del 1999 è andata in esame in Parlamento un d.d.l., (proroga dei termini nel settore agricolo), che avrebbe consentito alle aziende aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo, già ammesso al finanziamento delle agevolazioni recate dalla L.252/91, di mantenere la titolarità e la destinazione del finanziamento agevolato anche nel caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purché in grado di portare a termine la propria parte di progetto. Tale iniziativa parlamentare si è poi concretizzata con l'emanazione della legge 17.08.1999 n.290.

La suddetta legge, all'art.5, comma 4, stabilisce testualmente: <<Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, già ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 1990 n.87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991 n.252, mantengono la titolarità e la destinazione del finanziamento agevolato anche nel caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purché portino a termine la propria parte di progetto.>>

Di tale possibilità, come innanzi detto, hanno potuto beneficiare, in quanto rientranti nelle fattispecie, due società appartenenti al raggruppamento Nord Ovest Italia e precisamente la Soc. Coop. Camallevamenti di Cremona ed il Consorzio Latterie Sociali Mantovane di Mantova, le sole in grado di portare a termine gli investimenti presentati sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che finanziario.

La stessa legge, all'art.5, comma 2, stabilisce inoltre, testualmente: <<I benefici creditizi relativi ai mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n.67, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 1990, n.87, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n.252, purché il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento>>.

Di quest'ultima possibilità hanno potuto beneficiare, in quanto rientranti nelle fattispecie, le Cooperative GEA e Val di Cesola, facenti originariamente parte del gruppo con capofila Consorzio Carni Centro Sud.

L'attuazione della Legge n. 290/99 è riportata nell'unito prospetto (all.2).

4. PROGETTI REVOCATI

Per quanto riguarda i progetti revocati, le motivazioni dell'insuccesso sono da attribuire, nel caso del Consorzio Nord Ovest Italia, ad una debole integrazione delle imprese facenti parte del gruppo (Società cooperative e Società per azioni). I successivi fallimenti delle imprese trainanti, che dovevano effettuare la gran parte degli investimenti (BECA, CADEO e Ronzoni e Perego), determinati da debolezze strutturali nei confronti della evoluzione del mercato, hanno ulteriormente indebolito il raggruppamento. Di conseguenza, questo Ministero, con D.M. 30/08/1997, ha provveduto a revocare il contributo concesso alla filiera. La revoca è stata riconfermata in data 26/05/1998 previo riesame effettuato in ottemperanza della ordinanza del TAR del Lazio in data 20/11/1997, in seguito confermata anche dal Consiglio di Stato. Sul riesame negativo il Consorzio Nord Ovest Italia non ha interposto ulteriore ricorso.

Ciononostante, sebbene il progetto Nord Ovest Italia fosse stato revocato, poiché la Soc. Coop. Camallevamenti di Cremona ed il Consorzio Latterie Sociali Mantovane di Mantova, facenti parte dell'originario raggruppamento Nord-Ovest Italia, poi venuto meno, che avevano presentato istanza in tal senso, rientravano nella fattispecie di cui al suindicato art.5, comma 4, della citata legge 290/99 ed avevano completato la documentazione richiesta, questo Ministero, con D.M. n.20637 del 24.02.2000, ha riconosciuto alle suindicate società sia la titolarità che la destinazione dei rispettivi contributi.

Fatto salvo quanto riconosciuto alle due suindicate Società, comprese le disposizioni amministrative riguardanti le rendicontazioni e le liquidazioni finali, con il decreto n.20637/00 di cui sopra, si è infine provveduto ad eliminare, per insussistenza del debito, la quota di contributo revocata ed anticipata, tramite l'escussione della fidejussione Efibanca, procedura peraltro già in atto e congelata a seguito degli interventi del TAR. Il versamento a favore dell'ERARIO è avvenuto con accredito in data 9.04.1999.

Nel caso del Consorzio Centro Carni Sud, invece, i soggetti partecipanti, oltre a presentare scarsa affidabilità finanziaria, non hanno raggiunto alcun accordo per una integrazione funzionale, integrazione che era stata individuata come motivo valido per accedere al contributo pubblico.

A questo si è aggiunto il fatto che tale raggruppamento di filiera, capeggiato dal Consorzio Carni Centro Sud, si è praticamente dissolto (degli otto soci originari ne sono rimasti solo tre) e che la percentuale di investimenti realizzati sul totale risultata essere pari, al 30.06.1997, solo al 20,37%. Di conseguenza l'intero progetto è stato revocato in data 22.07.1997 ed i relativi fondi stanziati sono stati acquisiti al patrimonio. Il raggruppamento non aveva beneficiato di anticipazione in quanto a suo tempo non aveva presentato polizza fidejussoria.

Successivamente, a seguito di ordinanza di sospensione del TAR del Lazio del 26.02.1998, peraltro ai soli fini del riesame, quest'Amministrazione, ritenendo le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della sospensiva del tutto infondate (dichiarazioni di mancato ricevimento delle comunicazioni dell'avvio del procedimento di revoca e del provvedimento finale, dichiarazione smentita dalle indagini postali da cui è emersa la regolare avvenuta consegna), ha presentato, in data 2.04.1998, richiesta di appello al Consiglio di Stato la cui decisione non risulta ancora nota.

Quest'ultimo insuccesso, in particolare, ha comportato la mancata realizzazione della maggior parte degli investimenti previsti nelle aree del Mezzogiorno.

La revoca del progetto Trento Carni invece da ricercarsi dall'impossibilità della società di realizzare gli investimenti previsti a causa di mancate autorizzazioni delle autorità locali.

In ogni caso i contributi, ove erogati, sono stati tutti recuperati anche perché garantiti da fidejussioni bancarie a prima richiesta.

5. REALIZZAZIONE PROGETTI

L'esame dei dati acquisiti tramite il monitoraggio dei progetti rileva, al 30.06.2000, uno stato di attuazione complessivo pari a circa il 93% degli investimenti approvati. La lentezza riscontrabile nell'attuazione dei suddetti investimenti, che ha comportato l'approvazione di una serie di varianti e proroghe, da attribuire essenzialmente allo stato di incertezza del mercato della carne che ha subito, in questi ultimi 3 o 4 anni, profonde modifiche nella struttura della domanda sia per quanto concerne i suoi aspetti quantitativi che qualitativi, anche in conseguenza del blocco causato dalle note vicende legate alla B.S.E..

La situazione di stallo del mercato, seguita da una repentina modifica della domanda, ha costretto gran parte delle aziende del comparto ad orientarsi verso strategie di mercato estremamente prudenti, specie per quanto concerne gli investimenti. In particolare le ragioni che hanno spinto gran parte dei beneficiari del contributo statale a modificare il tipo di investimenti, possono essere così sintetizzate:

- le mutate condizioni di mercato, dovute anche all'impoverimento della concorrenza, hanno suggerito scelte aziendali orientati verso una maggiore diversificazione sia nelle fasi di lavorazione che una più accentuata diversificazione nei prodotti finiti, ciò al fine di rendere più rispondente al progetto da realizzarsi gli obiettivi prefissati;
- la definizione di più avanzate tecnologie nella lavorazione, finalizzate ad ottenere oltre una maggiore potenzialità produttiva dell'impianto di macellazione ed una maggiore valorizzazione dei sottoprodotti, anche un sostanziale miglioramento nei comparti di evacuazione e trasporto degli scarti;
- l'introduzione di reparti di lavorazione del "porzionato" allo scopo di far fronte ad una domanda sempre più diversificata ed in continua evoluzione perché legata alla grande distribuzione;
- l'ampliamento della gamma dei prodotti per ottenere una maggiore potenzialità sia in volume che in mix, come richiesto dai mercati esteri e nazionale;
- la previsione di lavori di ampliamento delle celle con realizzazione di un percorso igienico sanitario delle carni, in sintonia con le normative CEE, onde ottenere automaticamente una maturazione ciclica del prodotto con una diminuzione dei costi di produzione;
- l'ampliamento dei reparti di congelamento e di conservazione dei prodotti al fine di ottimizzare la distribuzione organizzativa degli spazi e migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori;

- l'ampliamento delle procedure per l'analisi e per il monitoraggio automatico di alcune fasi di lavorazione in funzione di investimenti mirati alla qualità delle produzioni.

In alcuni casi le modifiche introdotte hanno comportato un aumento di spesa superiore al 20% della spesa inizialmente programmata che le aziende hanno dovuto garantire esclusivamente con risorse proprie attraverso l'aumento di capitale sociale e ricorrendo al finanziamento bancario.

Nel 1994, per l'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere finanziate, in conformità ai progetti approvati ed alle relative varianti ammesse nonché di verifica della regolarità della prescritta documentazione amministrativa e di spesa sono state costituite per ciascun progetto apposite Commissioni ministeriali integrate da un rappresentante della Regione territorialmente interessata alla realizzazione delle opere stesse.

Conseguentemente, i soggetti capofila sono stati invitati a inoltrare i progetti alle Regioni interessate, incaricate di svolgere l'istruttoria necessaria all'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni prescritti dai decreti ministeriali di concessione delle agevolazioni contributive, anticipando ed alleggerendo così le procedure previste in sede di liquidazione finale.

Per i predetti accertamenti sono state designate n.15 unità, di cui 4 dirigenti, in servizio presso questa Amministrazione.

A fronte delle richieste di liquidazioni parziali/finali sono stati effettuati, nel corso del 1999, da parte delle suddette Commissioni ministeriali di verifica esecuzione lavori, previste peraltro all'art.6 dei diversi DD.MM. di approvazione e concessione contributo, n.5 sopralluoghi di accertamento che hanno interessato n.2 sub-progetti di raggruppamenti di filiera.

I progetti per i quali quest'Amministrazione ha già emanato i decreti di liquidazione sono i seguenti:

PRUNOTTO - la richiesta di liquidazione finale per lire 965.000.000 è stata evasa con D.M. 9.9.1994.

CAMALLEVAMENTI - La Società Camallevamenti (ex Nord Ovest Italia) ha presentato, in data 13.06.2000 domanda di liquidazione finale, avendo portato a compimento le iniziative relative al proprio progetto. Questo Ministero ha completato le procedure per la effettuazione delle verifiche tecniche ed amministrativo-contabili ed ha emanato, in data 15/11/2000 il decreto di liquidazione finale attualmente in corso di registrazione presso l'Organo di controllo.

CO.NA.ZO. - Al 30.6.2000 i sub-progetti portati a termine sono i seguenti:

CONAZO - liquidato con D.M. n.23805 del 18.3.2000 per un importo a saldo di L.997.264.000, interamente detratto dalla somma a suo tempo anticipata;
M.C.L.C., C.M.L.C. e C.C.N. già liquidati in precedenza;

UNICARNI è stato già liquidato per la parte relativa all'investimento di Reggio Emilia, per quello relativo all'intervento realizzato a Palermo, solo di recente la Regione Sicilia ha trasmesso i previsti pareri dell'U.T.E. e del Genio Civile sugli investimenti peraltro realizzati;

A.G.M. - A seguito della mancata realizzazione del sub-progetto AGM (nota Conazo n.776 dell'11.09.1993) questo Ministero provvederà quanto prima al recupero della quota di contributo corrispondente al finanziamento in esame;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INALCA - Sono state evase le richieste di liquidazione finale relative ai sub-progetti "A" Inalca e "B" Ultrocchi per un importo complessivo di L.42.502.000.000 con provvedimenti emanati rispettivamente in data 25.2.1999 e in data 29.10.1999.

FIORUCCI - A seguito di presentazione di domanda di liquidazione finale si provveduto ad emanare in data 8.6.1999, il decreto di liquidazione finale per un importo di L.14.170.000.000.

GUARDAMIGLIO CARNI - Anche per tale raggruppamento di filiera è stata evasa la richiesta di liquidazione finale con D.M. 28.12.1998, per un importo di L.5.455.000.000.

Lo stato di attuazione delle iniziative programmate aggiornate al 30.06.2000 è illustrato nella seguente tabella:

Raggruppamento Di Filiera	Percentuale Invest. Real.	Data ultima proroga	Data domanda Liquidazione finale	Esito finale	Data liquidaz.
- Camallevamenti - Latterie Sociali Mantovane (ex Nord-Ovest Italia)	100 80	30.6.2000 30.6.2001	13.6.2000 —	Liq. finale In corso	30.8.1997 — —
FIORUCCI	100	31.3.1999	15.3.1998	Liq. finale	8.6.1999
GUARDAMIGLIO	100	13.7.1999	26.11.1996	Liq. finale	28.12.1998
INALCA					
- INALCA - ULTROCCHI	100 100	30.6.1998 31.3.1999	05.08.1996 26.03.1999	Liq. finale Liq. finale	31.12.1998 29.10.1999
PRUNOTTO	100	—	—	Liq. finale	9.9.1994
CONAZO					
CONAZO	100	30.9.1998	P{ 20.11.1996 { 22.6.1998	Liq.parziale	26.10.1998
			IP{ 17.11.1998 { 12.3.2000	Liq. Finale	18.3.2000
M.C.L.C.	100	30.9.1998	26.8.1996 14.9.1996	Liq. parziale Liq. finale	25.2.1997 22.5.1997
C.M.L.C.	100	30.9.1998	17.10.1996	Liq. finale	25.2.1997
C.C.N.	—	30.9.1998	14.10.1996	Liq. Finale	22.5.1997
A.G.M.			—	Revoca in corso	—
UNICARNI	100	30.9.1998	26.11.1996 19.06.1996 18.6.1997	Liq. Parziale	28.12.1998
- Reggio Emilia				Liq. Finale	27.10.1999
- Palermo	100	30.9.1998	—	In corso	—

6. FINAGRA S.p.A.

La FINAGRA S.p.A., costituita per atto notaio Leonello Anderlini di Roma il 16 giugno 1992, ha sede in Roma, Via Sallustiana n. 10, presso questo Ministero, socio di maggioranza.

Il capitale sociale iniziale, fissato in lire 24.450.000.000, è stato suddiviso in numero 24.450 azioni del valore nominale di lire 1.000.000 ciascuna, di cui 20.200 azioni possedute da questo Ministero e 4.250 azioni da 13 Istituti di Credito.

La durata della Società fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento. Il Tribunale di Roma ne ha concessa la omologazione in data 14 luglio 1992 e la Sezione Commerciale dello stesso Tribunale ha rilasciato certificato di iscrizione in data 24 luglio successivo.

Iscritta nel registro delle società finanziarie tenuto dal Ministero del Tesoro presso l'Ufficio Italiano Cambi, Finagra una finanziaria di partecipazioni di diritto privato che, anche attraverso il supporto dei 13 istituti di credito partecipanti, si è dotata di modalità di funzionamento agili e di forme di intervento compatibili con la legislazione comunitaria. Al riguardo la stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 15.3.1991 n.116, dichiarando l'illegittimità costituzionale di talune norme contenute nella Legge n.87/90, ha riconosciuto in maniera inequivocabile la natura privatistica della Società definita "struttura operativa di natura privata destinata ad operare nel mercato con gli strumenti propri del diritto privato".

Il capitale sottoscritto e versato al 31 dicembre 1999 è rimasto invariato rispetto all'esercizio 1998 e, pertanto, risulta di lire 70.114 milioni, così distinto:

Azioni	Quota	n.	%
- Ministero per le Politiche Agricole		65.058	92,79
- Cassa di Risp. di Parma e Piacenza S.p.A.		1.000	1,43
- CARIPLO		489	0,70
- Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		489	0,70
- Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.		489	0,70
- Medio Viezzie Banca S.p.A.		489	0,70
- FINCAER S.p.A.		489	0,70
- Em.Ro. Popolare S.p.A.		400	0,57
Gruppo Creditizio Banca Popolare Emilia Romagna			
- Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A.		300	0,43
- FIN. Banca Agricola Mantovana S.p.A.		200	0,28
CAB S.p.A.		200	0,28
- Holding di Partecipazioni Finanziarie		200	0,28
Popolare di Verona - S.Geminiano e S. Prospero S.p.A.			
- Banco di Sicilia S.p.A.		189	0,27
- Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.		122	0,17
Totale		70.114	100,00